RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

# Art. 77

## Rapporto con il processo penale

Il procedimento disciplinare si svolge ed e' definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti. Nel caso di condotta per la quale e' pendente indagine penale ovvero e' esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare aperto per i medesimi fatti puo' essere motivatamente sospeso non oltre la data di deposito del provvedimento penale che definisce il primo grado di giudizio ai fini dell'acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale che siano ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto disciplinarmente rilevante. Il procedimento disciplinare e' riaperto innanzi al medesimo consiglio distrettuale di disciplina:

a) su istanza di parte, nel caso di decisione disciplinare di condanna, qualora sui medesimi sia intervenuta sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;

b) d'ufficio, nel caso di decisione disciplinare di proscioglimento, qualora nel corso del procedimento disciplinare non siano state acquisite le prove che hanno fondato la condanna penale. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina delibera la riapertura del procedimento con assegnazione a diversa sezione e diverso consigliere istruttore che procede ai sensi dell'articolo 82. Il provvedimento di riapertura sospende l'esecuzione delle sanzioni disciplinari in corso.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riforma dell'ordinamento forense |
| Estremi | Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216 |
| Titolo | V — Del procedimento disciplinare |
| Capo | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-77-rapporto-con-il-processo-penale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it